

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

74° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Concessione di un contributo alla Università di Padova per la ristrutturazione dell'edificio in Bressanone» (1946)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

| | |
|---|-------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 8, 9, 12 e <i>passim</i> |
| BOMPIANI (DC) | 11 |
| KESSLER (DC) | 9, 10 |
| LONGO (PCI) | 10 |
| MANZINI (DC), relatore alla Commissione | 8, 9, 12 |
| RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica | 12 |

VESENTINI (Sin. Ind.)

Pag. 10, 11

«Nuovo ordinamento dell'ente autonomo La Triennale di Milano» (1987), d'iniziativa del deputato Quercioli e di altri deputati, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| PRESIDENTE | 2, 3, 4 e <i>passim</i> |
| AGNELLI Arduino (PSI) | 8 |
| CALLARI GALLI (PCI) | 2, 8 |
| MANZINI (DC) | 8 |

I lavori hanno inizio alle ore 17,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuovo ordinamento dell'ente autonomo La Triennale di Milano» (1987),
d'iniziativa dei deputati Quercioli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuovo ordinamento dell'ente autonomo La Triennale di Milano», d'iniziativa dei deputati Quercioli ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 10 maggio.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, considerata l'urgenza del provvedimento, che comunque nelle sue linee essenziali riteniamo soddisfacente, dichiaro che la mia parte politica si asterrà dal presentare emendamenti al riguardo.

PRESIDENTE. Ricordo che sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dalla 1^a, 2^a, 5^a e 6^a Commissione permanente. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. L'esposizione nazionale e internazionale di arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna, eretta in ente autonomo con il regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780, e successive modificazioni, assume la denominazione di «ente autonomo La Triennale di Milano».

2. L'ente, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, è istituzione di cultura ed ha lo scopo di svolgere e promuovere attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare nei campi dell'architettura, dell'urbanistica, dell'arte decorativa, del *design*, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della comunicazione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono.

3. L'ente promuove nei campi di cui al comma 2 anche attività di carattere nazionale e internazionale, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive.

4. Almeno ogni tre anni l'ente organizza una esposizione a carattere internazionale.

5. Nello svolgimento della propria attività di documentazione e di studio, l'ente può valersi della collaborazione di altre istituzioni culturali italiane e straniere.

È approvato.

Art. 2.

1. La sede dell'ente autonomo La Triennale di Milano è in Milano, nel Palazzo dell'arte, che è a sua permanente disposizione.

2. Le attività previste dall'articolo 1 si possono svolgere, oltre che nello stesso Palazzo dell'arte, anche nelle zone adiacenti del Parco del Sempione, mediante accordi con il comune di Milano, nonchè nel quartiere sperimentale modello denominato «Q T 8» e dovunque sia ritenuto opportuno in Italia ed all'estero.

È approvato.

Art. 3.

1. Il patrimonio dell'ente è costituito da mobili ed immobili di cui l'ente autonomo La Triennale di Milano è proprietario, nonchè da lasciti e donazioni destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso per le finalità dell'ente medesimo.

È approvato.

Art. 4.

1. L'ente provvede ai suoi compiti con:

- a) il contributo ordinario dello Stato;
- b) il contributo annuale del comune di Milano;
- c) i proventi di gestione;
- d) i redditi del suo patrimonio;
- e) eventuali contributi straordinari dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
- f) contributi ed assegnazioni di enti, associazioni e privati italiani e stranieri, anche tramite convenzioni finalizzate al conseguimento degli scopi dell'ente;
- g) contributi ed assegnazioni di Stati stranieri ed organizzazioni internazionali pubbliche e private.

È approvato.

Art. 5.

1. Sono organi dell'ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

È approvato.

Art. 6.

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente e ne promuove le attività.

2. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione elettiva effettuata, nella prima seduta, dal consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i membri designati dal consiglio comunale di Milano, di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 7.

3. Su delega del consiglio di amministrazione il presidente provvede, tramite proprie ordinanze, all'assunzione degli impegni in esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione.

4. Nei casi di urgenza, il presidente decide con proprie ordinanze. Queste devono essere sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile, qualora la materia oggetto dell'ordinanza medesima sia compresa fra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 10 o comporti un impegno di spesa che superi il limite di cui alla lettera *h*) dello stesso comma.

È approvato.

Art. 7.

1. Il consiglio di amministrazione è composto da tredici membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e rispettivamente designati:

- a*) cinque dal consiglio comunale di Milano;
- b*) uno dal Presidente del Consiglio dei ministri;
- c*) due dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
- d*) uno dal Ministro degli affari esteri;
- e*) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- f*) uno dal Ministro dei lavori pubblici;
- g*) uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
- h*) uno dal consiglio nazionale degli ordini degli architetti.

2. Per la designazione di cui alla lettera *a*) del comma 1 ciascun consigliere comunale vota per non più di tre nomi.

3. Il presidente e i consiglieri di amministrazione possono essere rieletti.

È approvato.

Art. 8.

1. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di nominare fino a quattro consiglieri aggiunti, con voto consultivo, scegliendoli fra personalità idonee a sostenere l'attività e l'organizzazione dell'ente.

2. I consiglieri aggiunti partecipano a tutte le sedute del consiglio, esprimono il loro voto consultivo prima delle votazioni delle delibere consiliari e possono far parte a pieno titolo di commissioni e gruppi di lavoro espressi dal consiglio medesimo.

3. I consiglieri aggiunti decadono con il decadere del consiglio di amministrazione.

È approvato.

Art. 9.

1. Il presidente ed i consiglieri di amministrazione restano in carica per quattro anni.

2. I consiglieri di amministrazione dimissionari, o decaduti ai sensi del comma 5 dell'articolo 10, o deceduti, vengono sostituiti con designazione da parte dell'ente di provenienza, sono nominati secondo le procedure previste dall'articolo 7 e durano in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

3. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano in carica almeno sette dei suoi membri.

4. Alle designazioni dei consiglieri di amministrazione gli enti aventi titolo provvedono in tempo utile affinché non si verifichino periodi di vacanza in seno al consiglio di amministrazione.

5. Allo scadere del mandato del consiglio, onde garantire la continuità nella gestione dell'ente, il presidente svolge le funzioni di commissario fino all'entrata in carica del nuovo consiglio.

6. Per il presidente ed i consiglieri di amministrazione è prevista una indennità di carica da determinarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

È approvato.

Art. 10.

1. Il consiglio di amministrazione delibera su:

a) la nomina del direttore generale, da assumere ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

b) la realizzazione dei fini istituzionali di cui all'articolo 1;

c) la nomina di esperti, commissioni o gruppi di studio in conformità alle esigenze dell'ente;

d) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

e) gli atti che comportino conseguenze sul patrimonio dell'ente;

f) sullo stare a promuovere giudizi, in ogni sede, ivi incluse quelle arbitrali, sulle transazioni, e accettazione di lasciti, donazioni e contributi;

g) i rapporti con Stati che partecipano a manifestazioni dell'ente;

h) i limiti di spesa all'interno dei quali il presidente, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6, può procedere con propria ordinanza;

i) il regolamento organico e dei servizi dell'ente e le sue modifiche, in conformità alle disposizioni previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.

2. L'invito alle sedute, da diramarsi ai membri del consiglio di amministrazione e ai membri del collegio dei revisori dei conti con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo casi di particolare urgenza, deve comprendere l'ordine del giorno.

3. Le sedute del consiglio sono valide quando sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica.

4. Le delibere del consiglio sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. I consiglieri di amministrazione che non partecipino per tre volte consecutive alle sedute del consiglio senza darne giustificazione sono dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione, che ne dà comunicazione all'organo proponente e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

È approvato.

Art. 11.

1. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno una volta ogni tre mesi e può essere inoltre convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno od un terzo dei suoi componenti in carica lo richieda.

È approvato.

Art. 12.

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali. Il collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'ente ed è così composto:

a) tre membri effettivi, designati uno dal Ministro del tesoro, tra i dirigenti della Ragioneria dello Stato, con funzioni di presidente, uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali ed uno dal consiglio comunale di Milano;

b) due membri supplenti, designati uno dal Ministro del tesoro ed uno dal consiglio comunale di Milano.

2. Il collegio esamina i bilanci di previsione ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le strutture contabili relative alla gestione dell'ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei relativi documenti, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e dell'erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa, riferendone al consiglio di amministrazione secondo le modalità e nei termini previsti dalle leggi vigenti.

3. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati per non più di una volta.

4. I membri del collegio dei revisori dei conti possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione ed intervenire nelle questioni afferenti al loro mandato.

5. Agli stessi spetta un compenso, da determinarsi dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, nonchè un gettone di presenza per la loro partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione in misura pari a quello stabilito per i consiglieri.

È approvato.

Art. 13.

1. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'ente; ha il compito di coordinare tutte le attività e le manifestazioni dell'ente stesso, conformemente alle delibere del consiglio di amministrazione e alle ordinanze del presidente, e di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli uffici e dei servizi dell'ente; previa deliberazione consiliare ed entro i limiti nella medesima indicati, può disporre autonomamente assunzioni di impegni di spesa.

2. Il direttore generale partecipa, con funzioni di segretario e con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione. Riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione anche tramite il presidente.

È approvato.

Art. 14.

1. L'ente autonomo La Triennale di Milano è ammesso, per tutte le sue manifestazioni, ad usufruire delle facilitazioni doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

2. L'ente si avvale della rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

È approvato.

Art. 15.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge trova vigore la normativa generale relativa agli enti pubblici di notevole rilievo di analoga natura giuridica.

2. L'ente è sottoposto alla disciplina di cui alle leggi 20 marzo 1975, n. 70, e 29 marzo 1983, n. 93.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

CALLARI GALLI. Signor presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo comunista sul disegno di legge in esame.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. A nome del Gruppo socialista dichiaro il voto favorevole, del resto emerso dalla mia relazione, sul provvedimento nel suo complesso.

Ringrazio inoltre tutti i colleghi intervenuti, i quali hanno espresso apprezzamento per l'attività svolta dall'ente in questi ultimi anni, ed aggiungo a quanto dichiarato dal Sottosegretario che il patrimonio di tale organismo è costituito anche da una biblioteca e da alcune rilevanti opere d'arte, tra cui un mosaico di Casorati recentemente ritrovato. Infine, sono dell'avviso che il previsto snellimento del consiglio di amministrazione garantirà buoni risultati, e soprattutto che si debba incoraggiare quel processo di rinnovamento dell'ente che il consiglio di amministrazione, in carica dal 1983, ha assicurato.

MANZINI. Anche il Gruppo democristiano voterà a favore del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 17,50 alle ore 19,05.

«Concessione di un contributo alla Università di Padova per la ristrutturazione dell'edificio in Bressanone» (1946)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Concessione di un contributo alla Università di Padova per la ristrutturazione dell'edificio in Bressanone».

Prego il senatore Manzini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame propone di concedere all'Università di Padova un contributo per la ristrutturazione dell'edificio di Bressanone presso il quale, ormai quasi da quarant'anni, essa svolge numerose attività didattiche e culturali. In particolare, attraverso questo centro si è realizzata una fattiva collaborazione tra l'Università di Padova ed altre università straniere, in specie quella di Innsbruck, ed è stato altresì raggiunto un coinvolgimento più ampio della Comunità Alpe-Adria che, come voi sapete, comprende, oltre all'Italia, altri tredici paesi dell'Europa centro-orientale.

Il contributo concesso, di lire 3.000 milioni, è finalizzato alla ristrutturazione della cosiddetta Casa della Gioventù, la quale consentirebbe una migliore articolazione di tutte le iniziative - peraltro particolarmente rilevanti - che ivi vengono sviluppate. Al riguardo,

faccio presente che il Governo ha presentato un emendamento in merito alla copertura della spesa, per aggiornarla al corrente anno finanziario, tendente a sostituire il comma 1 dell'articolo 2 con il seguente: «All'onere derivante dall'applicazione della presente legge pari a lire 3.000 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno medesimo, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico-consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero"». Quindi, questa spesa è a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri.

Il provvedimento al nostro esame, nel momento in cui consolida il rapporto dell'Università di Padova, tramite Bressanone, con altre università straniere crea probabilmente anche la necessità di prevedere un raccordo con le altre università italiane che operano nella stessa area. Quindi, è opportuna una sollecitazione in tale direzione.

Signor Presidente, concludendo il mio intervento, raccomandando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

KESSLER. Signor Presidente, debbo dire innanzitutto che sono lieto che sia presente il ministro Ruberti, in quanto competente sulla materia universitaria. Il provvedimento al nostro esame persegue degli intenti che non si concretano tanto nei 3 miliardi destinati alla ristrutturazione dell'edificio di Bressanone; ha ambizioni molto più ampie e comunque si colloca in un quadro di rapporti culturali all'interno sia delle varie aree multiculturali della zona sia delle aree frontaliere. Il senatore Manzini nella sua relazione non ha mancato di sottolineare questo aspetto quando ha elencato le finalità e i programmi futuri di integrazione. Quindi questo provvedimento ha una importanza superiore rispetto a quella che può apparire dal titolo del disegno di legge.

Mi permetto di richiamare l'attenzione soprattutto del Ministero degli affari esteri su un aspetto che ritengo importante. L'edificio di Bressanone è stato utilizzato come sede estiva dell'Università di Padova; ho avuto l'onore di passare i miei pochi giorni di università in quella sede, appena inaugurata da De Gasperi nel 1952. Tra la sede estiva dell'Università di Padova e l'Università di Innsbruck (o tra alcuni professori di quelle due Università) è nata in seguito una collaborazione che è poi stata recepita nell'accordo culturale internazionale tra l'Austria e l'Italia. Quindi, l'Università di Padova è venuta in evidenza innanzitutto perchè era l'università italiana più vicina, e in secondo luogo per alcuni interessi comuni in un periodo in cui, pur essendo nata l'Università di Trento, vi erano alcuni dissapori tra le popolazioni di lingua italiana e quelle di lingua tedesca nella regione del Trentino-Alto Adige, per cui avrebbero preferito concludere accordi con l'Università di Trapani piuttosto che con quella di Trento.

Oggi per fortuna la situazione è molto cambiata, come è noto; i rapporti culturali tra le comunità di lingua italiana, tedesca e ladina sono molto diversi. Come gli onorevoli senatori fanno, in provincia di Bolzano gli italiani stanno richiedendo da tempo una università. I rappresentanti della Südtiroler Volkspartei, invece, si sono sempre pronunciati in senso contrario (anzi hanno dichiarato di non accettare una università italiana) in quanto ritengono l'Università di Innsbruck la loro università-madre. Comunque, devo sottolineare che oggi i rapporti con l'Università di Trento sono molto più liberi e meno diffidenti rispetto al passato; anzi voglio ribadire in questa sede che i trentini non insistono che i sudtirolesi debbano frequentare l'Università di Trento; la cosa deve essere affidata soltanto alla loro libera scelta, in condizioni particolari. Oggi siamo dunque di fronte ad un quadro storico molto diverso.

Concludendo, colgo questa occasione per sollecitare il Governo a riesaminare la situazione dei rapporti culturali tra l'Italia e l'Austria alla luce della nuova situazione che mi sono permesso di evidenziare. Sarebbe molto importante per i territori dove convivono comunità di lingua diversa che venisse prevista istituzionalmente una collaborazione tra gli organismi ivi presenti, anzichè con organismi, per quanto prestigiosi e meritori come l'Università di Padova, che si trovano al di fuori di quelle aree geografiche. Oggi che è possibile farlo, mi sembra importante prevedere la collaborazione tra le istituzioni culturali e universitarie di quei territori.

LONGO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per dichiararmi favorevole all'approvazione del disegno di legge al nostro esame, anche se prevede un contributo modesto (3 miliardi) per l'edificio di Bressanone, molto usato dall'Università di Padova per i suoi corsi estivi: una sede che si è qualificata per la sua attività di interscambio con altre università straniere, in particolare con quella di Innsbruck.

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge è un po' «spartana»: non dà un quadro completo di quanto si intende realizzare. Mi risulta che l'intervento per la ristrutturazione dell'edificio di Bressanone era atteso da molto tempo, quindi il provvedimento viene a coprire giustamente, anche se tardivamente, un vuoto. Dobbiamo tener presente che l'Università di Padova per lo svolgimento delle sue attività didattiche normali si trova in grandi difficoltà per il numero degli iscritti rispetto alle strutture di cui dispone. La sede di Bressanone, quindi, viene in parte utilizzata come area di sfogo per consentire lo svolgimento di alcuni corsi speciali.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, per questi motivi mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

VESENTINI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente anch'io per associarmi al voto favorevole preannunciato dal senatore Longo. Ho una conoscenza diretta dell'attività svolta nella sede di Bressanone per aver partecipato a dei corsi molti anni fa, quando l'idea delle sedi decentrate ed estive era una novità quasi rivoluzionaria in Italia. Ritengo l'intervento prospettato nel disegno di legge al nostro

esame opportuno, se non addirittura dovuto, considerato lo stato di alcune strutture (per esempio ci sono alcune stanze con quattro posti letto senza servizi). Anche quanto previsto come spazio di ritrovo mi sembra un aggiornamento della civiltà universitaria che non possiamo non salutare con piacere. La Sinistra indipendente, pertanto, esprime voto favorevole.

BOMPIANI. Esprimo parere favorevole all'accoglimento del provvedimento, anche per le considerazioni che ha fatto il collega Kessler. Mi sembra valido e giusto da parte nostra appoggiare una iniziativa che risale ad alcuni anni fa e che, pur con qualche difficoltà, ha operato molto bene.

Vorrei sottolineare la serietà delle affermazioni del senatore Kessler. Anche io ho avuto esperienza delle difficoltà e della diffidenza che la popolazione di lingua tedesca presente nella zona nutre nei confronti dell'università italiana in generale. Sicuramente, ad esempio nel settore della medicina, i giovani altoatesini preferiscono conseguire una laurea ad Innsbruck piuttosto che nelle università italiane.

Un recente episodio mi induce a sollecitare alla Presidenza l'inserimento all'ordine del giorno di una prossima seduta del disegno di legge di riforma delle scuole di ostetricia, la cui urgenza è confermata proprio da quanto è avvenuto a Bressanone, dove è stata inaugurata – a quanto mi risulta senza alcun parere favorevole da parte del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (sottolineo questo poichè si tratta di una questione ereditata dal nuovo Ministero, e chiedo pertanto informazioni più circostanziate al Ministro) – con un provvedimento autonomo della provincia di Bolzano, una scuola di ostetricia destinata ad allievi di lingua tedesca. Non trovando possibilità di accordo con l'Università di Padova, la Provincia si sarebbe rivolta all'Università di Verona che ha fornito la necessaria «vigilanza» (come voi sapete, c'è un problema di vigilanza) ma senza intervenire nella scelta del direttore. Se ciò corrisponde a verità, sarebbe un metodo insolito di procedere.

Un altro episodio esemplare è avvenuto in Campania, con una delle scuole di ostetricia locali, dove la Regione ha rivendicato la competenza disdettando quindi la convenzione con l'Università.

Sono problemi abbastanza delicati che meriterebbero, a mio parere, una riflessione e la volontà per una iniziativa parlamentare globale. La provincia di Bolzano, forse, si è giovata della capacità di iniziativa che le è riservata dallo Statuto speciale, ma non certo in una materia che, ancora oggi, è di competenza universitaria.

Chiedo che venga fatta chiarezza su tale questione. Ed esprimo parere favorevole su questo disegno di legge, che riguarda tutt'altra materia, ma che ci dà lo spunto – in analogia – per considerare una problematica molto delicata. Sottolineo ancora l'opportunità che questa Commissione esamini il disegno di legge di riforma delle scuole di ostetricia, che in qualche modo nasce dalla necessità di fare chiarezza sugli episodi citati. Il Presidente, che è stato relatore su quel provvedimento nella IX legislatura, conosce bene i problemi che sono dietro tale tematica; pertanto lo invito a tenere presente la mia sollecitazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ho già detto in precedenza.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Rilevo la contingenza fortunata riguardo a questo provvedimento che in me suscita il ricordo dei primi corsi per i sistemi di controllo che si sono tenuti in Italia. È una iniziativa cui sono assolutamente favorevole e che auspico si generalizzi portando alla creazione di molte sedi estive delle università. Alcune università le hanno già realizzate; vanno intese sia come sostegno alle attività estive degli studenti, sia anche come occasione di incontro ed interscambio nazionale ed internazionale. È un provvedimento positivo che facilita la possibilità di creazione di strutture ricettive per gli alloggi in vista di cooperazioni universitarie internazionali che sono da auspicarsi vivamente.

PRESIDENTE. Sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente. Passiamo ora all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3.000 milioni all'Università di Padova per la ristrutturazione dell'edificio in Bressanone.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge pari a lire 3.000 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno medesimo, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge pari a lire 3.000 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno medesimo, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri,

ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico-consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero"».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo modificato.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 19,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI